



# COMUNE DI OLBIA

Settore Finanze – Contabilità - Tributi



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI  
RIFIUTI SOLIDI URBANI**

## **INDICE**

### **CAPO PRIMO PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto del regolamento**
- Art. 2 – Caratteri della Tassa**
- Art. 3 – Soggettività passiva e condizioni d'uso particolari**
- Art. 4 – Zone non servite**
- Art. 5 – Locali ed aree tassabili**
- Art. 6 – Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche**
- Art. 7 – Locali ed aree non soggette alla tassa per improduttività di rifiuti**
- Art. 8 – Rifiuti speciali assimilabili agli urbani. Principi generali di assimilazione**
- Art. 9 – Criteri qualitativi di assimilazione**
- Art. 10 – Determinazione della superficie per il calcolo della tassa delle utenze domestiche**
- Art. 11 – Determinazione della superficie per il calcolo della tassa delle utenze non domestiche**

### **CAPO SECONDO TARIFFE**

- Art. 12 – Deliberazione**
- Art. 13 – Criteri di commisurazione della tassa**
- Art. 14 – Riduzione della tassa per particolari condizioni d'uso**
- Art. 15 – Zone precluse al traffico veicolare**
- Art. 16 – Casi di esonero o agevolazioni speciali**
- Art. 17 – Cumulo delle riduzioni e/o agevolazioni**
- Art. 18 – Tassa giornaliera di smaltimento**

### **CAPO TERZO GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA**

- Art. 19 – Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione e conduzione**
- Art. 20 – Accertamenti**
- Art. 21 – Pagamento della Tassa in autoliquidazione**
- Art. 22 – Avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento**
- Art. 23 – Riscossione**
- Art. 24 – Rimborsi**
- Art. 25 – Rateizzazioni**

### **CAPO QUARTO DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 26 – Disposizioni transitorie**
- Art. 27 – Disposizioni finali**

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

<p><b>CAPO PRIMO PRINCIPI GENERALI</b></p>
--

## **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

- 1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni nel Comune di Olbia, in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.**

## **ART. 2 CARATTERI DELLA TASSA**

- 1. La tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde una obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.**
- 2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione o la detenzione e cessa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione, con obbligo di presentazione della denuncia entro i termini previsti dall'art. 19, comma 8, del vigente Regolamento.**

## **ART. 3 SOGGETTIVITA' PASSIVA E CONDIZIONI D'USO PARTICOLARI**

- 1. La tassa è dovuta al Comune di Olbia da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte, di cui al precedente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Restano escluse dalla tassazione le aree indicate nel successivo articolo 7.**
- 2. Per le parti comuni del condominio l'obbligazione di denuncia e la corresponsione della tassa sono a carico di chi detiene in via esclusiva i relativi locali e aree.**
- 3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Ove non sia possibile rilevare la superficie destinata all'attività si presume una superficie minima pari al 50 per cento della superficie tassabile.**
- 4. Per i locali adibiti a civile abitazione nonché per i locali adibiti ad autorimesse private locate a singoli posti d'auto, affittati saltuariamente o occasionalmente e comunque per periodi non superiori all'anno, la tassa è dovuta dal proprietario.**

5. **Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali e aree scoperte d'uso comune e a corrispondere la relativa tassa. Resta salva l'obbligazione tributaria dei singoli occupanti o detentori per i locali di uso esclusivo.**
6. **Per i locali destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la tassa è dovuta da chi gestisce l'attività.**

#### **ART. 4 ZONE NON SERVITE**

1. **La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivato. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal contratto in essere con il gestore del servizio di raccolta. Si considerano, comunque, ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di esso ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 1.000 metri misurati su strada carrozzabile. Per distanze superiori si applica una riduzione pari al 60 per cento della tariffa unitaria.**
2. **Per le finalità di cui al precedente comma, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali di accesso agli insediamenti privati. E' data facoltà all'Ente di verificare la fattibilità tecnica di organizzazione e gestione del servizio di raccolta all'interno di residence e villaggi turistici, previa richiesta dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione, con contestuale individuazione delle aree necessarie per l'allocazione dei cassonetti e la manovra dei mezzi operativi.**
3. **Sono comunque tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana anche gli occupanti o detentori di insediamenti situati al di fuori dell'area di raccolta, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini.**
4. **La riduzione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche alle utenze ubicate in zone in cui il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta. La violazione deve essere fatta constatare mediante diffida scritta al competente Servizio Tecnico che gestisce il servizio di nettezza urbana ed al Servizio Tributi. Qualora nel termine di giorni 15 dal ricevimento della diffida, non si provveda a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.**
5. **L'interruzione del servizio di raccolta della nettezza urbana per motivi sindacali o imprevedibili non comporta esonero o riduzioni dal tributo. Qualora però l'utente provveda a sue spese allo smaltimento dei rifiuti ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione della quota pagata per il periodo corrispondente al mancato svolgimento del servizio nella misura del 50 per cento.**

## **ART. 5 LOCALI ED AREE TASSABILI**

- 1. Sono soggetti alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso in cui si producono o possono prodursi rifiuti urbani o speciali assimilati, fatta eccezione per quelle del successivo art. 7**
- 2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (*acqua, energia elettrica, gas*) o di arredamento. Le pertinenze si considerano predisposte all'uso a prescindere dalla dotazione di servizi di rete e per i locali ad uso non domestico quelli forniti comunque di impianti, attrezzature, scorte.**
- 3. Alle utenze non domestiche non utilizzate sarà applicata la tariffa prevista per i magazzini ancorché non dotati di utenze attive ai servizi di rete.**
- 4. Alle utenze di Bed and Breakfast è applicata la tariffa prevista per le utenze domestiche.**

## **ART. 6 DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITA' DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

- 1. Per l'uso cui sono destinate, ai fini della commisurazione della tassa, le superfici sono così classificate:**
  - a) Musei, biblioteche, scuole, associazioni culturali, luoghi di culto;**
  - b) Cinematografi e teatri;**
  - c) Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (commercio all'ingrosso, trasporti, aree di stoccaggio al chiuso o aperte, parcheggi ed altri di pari tipologia)**
  - d) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi (palestre, centri estetici ed altri di pari tipologia);**
  - e) Stabilimenti balneari, porti, aeroporti e ogni altra area demaniale;**
  - f) Esposizione, autosaloni;**
  - g) Alberghi con ristorante;**
  - h) Alberghi senza ristorante;**
  - i) Case di cura e di riposo;**
  - j) Ospedali (ambulatori, studi medici e veterinari, centri di fisioterapia, laboratori di analisi radiografici ed altre di pari tipologia);**
  - k) Uffici, agenzie, studi professionali, studi fotografici e grafici;**
  - l) Banche ed istituti di credito;**
  - m) Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli;**
  - n) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;**
  - o) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;**
  - p) Banchi di mercato beni durevoli;**

- q) **Attività artigianali tipo botteghe (parrucchiere, barbiere, estetista, lavanderie, tintorie ed altre di pari tipologia);**
- r) **Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista ed altre di pari tipologia);**
- s) **Carrozzeria, autofficina, elettrauto, laboratori di informatica;**
- t) **Attività industriali con capannoni di produzione;**
- u) **Attività artigianali di produzione beni specifici (caseifici, laboratori di alimentari, laboratori di lapidei ed altre di pari tipologia)**
- v) **Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;**
- w) **Mense, birrerie, amburgherie;**
- x) **Bar, caffè, circoli, pasticceria, rosticcerie;**
- y) **Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi elementari (beni deperibili in genere), agriturismi;**
- z) **Plurilicenze alimentari e/o miste;**
- aa) **Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio;**
- bb) **Ipermercati di generi misti;**
- cc) **Banchi di mercato generi alimentari,**
- dd) **Discoteche, night club;**

**2. I locali e le aree non specificatamente indicati vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione d'uso. Per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia quali-quantitativi.**

**3. Nel caso in cui nella medesima superficie siano svolte due o più attività di cui al precedente comma 1, nella determinazione della tariffa si terrà conto dell'attività prevalente.**

## **ART. 7**

### **LOCALI ED AREE NON SOGGETTE ALLA TASSA PER IMPRODUTTIVITA' DI RIFIUTI**

- 1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.**
- 2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, in base al comma precedente, i seguenti locali:**

#### **Utenze domestiche:**

- **Balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;**
- **Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;**
- **Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;**
- **Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del c.c., fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità**

- dei locali ad uso esclusivo;**
- **Locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati. Resta salva la tassabilità di unità immobiliari o locali serviti da una medesima utenza di altre unità immobiliari soggette alla tassa;**
  - **Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e così via) che non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Sono considerati inagibili o inabitabili, ai fini del presente articolo, i fabbricati oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso a cui sono destinati; le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato soggetti a tassazione sono identificate nelle seguenti fattispecie:**
  - **Cedimenti significativi (gravi lesioni) nel tetto o in altri elementi strutturali portanti (fondazioni, solai o murature perimetrali ) tali da poter arrecare pericolo a cose o persone con rischio di crollo parziale o totale.**
  - **Edifici per i quali è stata messa ordinanza sindacale di demolizione o di ripristino atta ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o l'inabitabilità. La condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Urbanistica con perizia a carico del soggetto passivo, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. Tale dichiarazione deve essere presentata entro l'anno d'imposta al quale la stessa fa riferimento.**
  - **Locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione a cui deve essere allegata l'idonea documentazione.**
  - **Legnaie esterne e semichiusure;**
  - **Superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri ove non sia possibile la permanenza;**
  - **Aree scoperte pertinenti o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.**

**Utenze non domestiche:**

- **Locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali pericolosi secondo le disposizioni normative vigenti;**
- **Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;**
- **Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;**
- **Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;**
- **Aree scoperte costituenti pertinenza dei locali quali aree verdi, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;**
- **Parcheggi al servizio dei dipendenti e dei clienti;**
- **Aree impraticabili o intercluse da recinzione;**
- **Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;**

3. Sono inoltre esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
4. Le circostanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

## **ART. 8**

### **RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI**

#### **PRINCIPI GENERALI DI ASSIMILAZIONE**

1. Sono considerati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali classificati non pericolosi, secondo le disposizioni comunitarie e nazionali, che rispettino le seguenti condizioni di provenienza:
  - a) derivino da attività agricole e agro-industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e da attività di servizio di cui all'art. 184, comma 3, lett. a), d), e) e f) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni;
  - b) rifiuti sanitari che:
    - derivino da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833;
    - rientrino tra quelli non pericolosi e non a rischio infettivo di cui ai numeri da 1 a 7, lettera g) "rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani" dell'art. 2, comma 1, del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;
  - c) siano provenienti da locali destinati ad uso ufficio, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne, locali di preparazione pasti, anche se facenti parte di complessi destinati ad attività industriali di cui all'art. 184, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni.

## **ART. 9**

### **CRITERI QUALITATIVI DI ASSIMILAZIONE**

1. Nelle more della determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui all'art. 195, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 152/06, si considerano assimilati agli urbani, ai fini del presente Regolamento, i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività individuate al precedente articolo, sotto il profilo qualitativo, che:
  - a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani domestici o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al punto 1.1.1, lettera a) della Deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale, recante "Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti", purché non liquidi e di seguito riportati:
    - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
    - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);

- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet
  - accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
  - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
  - paglia e prodotti di paglia;
  - scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
  - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
  - feltri e tessuti non tessuti;
  - pelle e similpelle;
  - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali con esclusione di camere d'aria e copertoni;
  - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti di tali materiali, ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 080103/080104/080105;
  - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili ad esclusione dei rifiuti classificati con i codici CER 100112/101108;
  - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
  - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
  - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
  - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
  - nastri abrasivi;
  - cavi e materiale elettrico in genere;
  - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
  - scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio: scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
  - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
  - residui animali e vegetali provenienti da estrazione di principi attivi (ad eccezione dei rifiuti di origine animale: carcasse o parti di animali o pesci o prodotti di origine animale giudicati non idonei al consumo umano diretto a norma delle leggi vigenti, ai quali è applicabile il Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002);
  - accessori per l'informatica con esclusione dei beni compresi tra i beni durevoli così come individuati all'articolo 227 e seguenti del D. Lgs. 152/06;
- b) per i rifiuti sanitari che abbiano le seguenti caratteristiche:
- rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
  - rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti da reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, altri rifiuti non pericolosi;
  - spazzatura;
  - indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
  - rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
  - gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici, anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
  - i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m) del D.P.R. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani o in discarica in base alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) del D.P.R. 254/2003, solo nel caso in cui siano a ciò destinati nell'ambito territoriale ottimale;
- c) ed inoltre, per entrambe le categorie, che il loro smaltimento negli impianti non dia luogo ad emissioni, ad effluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani.
2. Ai fini dell'assimilazione per quantità si fa riferimento all'art. 9, comma 2, del vigente Regolamento di igiene urbana e ambientale.

#### ART. 10

##### DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE PER IL CALCOLO DELLA TASSA DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Concorrono a formare la superficie utile soggetta a tassazione tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti (*corridoi, ingressi, anticamere, ripostigli e bagni*) nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale (*a titolo esemplificativo: cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate e disimpegni*).
2. La superficie di riferimento, per il calcolo della tassa delle utenze domestiche, non può essere inferiore all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 138/98.
3. La misura complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.

#### ART. 11

##### DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE PER IL CALCOLO DELLA TASSA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche è misurata come segue:
  - a) per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali;
  - b) per le aree scoperte operative, utilizzate ai fini dell'attività, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono.

- 2. La misura complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia superiore/pari oppure inferiore al mezzo metro quadrato.**
- 3. Per gli esercenti la distribuzione di carburanti sono esclusi dalla commisurazione della superficie:**
  - a) le aree in cui insiste l'impianto di distribuzione e di lavaggio degli automezzi;
  - b) le aree scoperte adibite a verde.
- 4. Nella determinazione della tassa non si tiene conto di quella superficie ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.**
- 5. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso. Tale classificazione è effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.**
- 6. Per le attività di seguito elencate, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar, negli spogliatoi, nei servizi e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, ove risulti difficile determinare la superficie di locali e/o aree scoperte sulle quali avviene una contestuale produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata alla tassa è ridotta nella misura percentuale di seguito riportata:**

**ATTIVITA' E PERCENTUALE DI RIDUZIONE**

<b>Autocarrozzerie, officine (elettrauto e riparazione veicoli, cantieri nautici, installatori idraulici, bruciatoristi, fabbri, installatori vetrai, ascensoristi, elettricisti)</b>	<b>45%</b>
<b>Caseifici</b>	<b>20%</b>
<b>Ospedali, cliniche e studi medici, centri di fisioterapia, studi e cliniche veterinarie</b>	<b>10%</b>
<b>Distributori di carburante (solo aree scoperte)</b>	<b>45%</b>
<b>Falegnamerie</b>	<b>45%</b>
<b>Farmacie</b>	<b>10%</b>
<b>Laboratorio di lapidei, laboratorio di analisi radiografici</b>	<b>45%</b>
<b>Laboratori di informatica</b>	<b>10%</b>
<b>Lavanderie e Tintorie</b>	<b>10%</b>
<b>Lavorazione prodotti alimentari</b>	<b>20%</b>
<b>Parrucchieri ed estetisti, pasticcerie e rosticcerie</b>	<b>5%</b>
<b>Ristoranti</b>	<b>10%</b>
<b>Studi grafici e fotografici</b>	<b>10%</b>
<b>Trasporti</b>	<b>45%</b>

- 7. Gli utenti per essere ammessi ai benefici di cui ai commi 3) e 4) devono farne espressa richiesta e devono dimostrare che sulle superfici interessate si formano rifiuti speciali pericolosi non assimilati a quelli urbani, presentando idonea documentazione atta a comprovare lo smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali pericolosi, secondo le disposizioni normative di cui all'art. 190 di cui al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152.**

**CAPO SECONDO  
TARIFFE**

**ART. 12  
DELIBERAZIONE**

- 1. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con decorrenza comunque dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se deliberate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro detto termine.**
- 2. In caso di mancata deliberazione entro la scadenza predetta si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.**

**ART. 13  
CRITERI DI COMMISURAZIONE DELLA TASSA**

- 1. La tassa è commisurata alla quantità e qualità media dei rifiuti conferiti dalle utenze, pur partendo sempre, per la sua determinazione, dalle superfici imponibili dei locali che sono oggetto dell'obbligazione tributaria.**

**ART. 14  
RIDUZIONE DI TASSA PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO**

- 1. La tariffa unitaria adottata per ciascuna categoria è ridotta:**
  - a) per le abitazioni con unico occupante nella misura del 20 per cento;**
  - b) per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune, nella misura del 20 per cento;**
  - c) per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, nella misura del 20 per cento;**
  - d) per gli utenti che, versando nelle circostanze di cui al precedente lettera b) risieda o abbia la dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale, nella misura del 20 per cento;**
  - e) per gli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali, nella misura del 20 per cento;**
  - f) per le attività produttive, commerciali e di servizi per le quali il contribuente dimostri di avere sostenuto spese per interventi tecnico – organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, nella misura del 40 per cento.**

- 2. Le riduzioni tariffarie sono applicate in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione con effetto dall'anno successivo.**
- 3. Il contribuente è altresì obbligato a denunciare, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto il Comune provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno in cui ha certezza della mancanza dei presupposti per la riduzione, ovvero dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffa; trovano applicazione le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione prevista per legge.**

#### **ART. 15 ZONE PRECLUSE AL TRAFFICO VEICOLARE**

- 1. La tariffa unitaria adottata per ciascuna categoria è ridotta del 50 per cento nel caso di locali destinati ad attività commerciali e artigianali ubicate nelle zone precluse al traffico veicolare a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.**
- 2. Le attività commerciali e artigianali, ubicate nelle zone precluse al traffico veicolare a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, che hanno interrotto o cessato l'attività sono esentate dal pagamento della tassa dalla data di cessazione o interruzione e sino alla fine dei lavori medesimi.**
- 3. L'agevolazione o l'esonero saranno concessi previa presentazione di apposita dichiarazione che verrà sottoposta a verifica da parte del competente ufficio comunale.**

#### **ART. 16 CASI DI ESONERO O AGEVOLAZIONI SPECIALI**

- 1. La tassa è dovuta nella misura ridotta del 50 per cento per i locali ad uso abitazione occupati solo da persone ultrasessantacinquenni o da nuclei familiari di due persone, esclusi i minori di anni diciotto, in condizione non lavorativa, di cui almeno un componente ultrasessantacinquenne. I soggetti aventi diritto:**
  - a) non devono essere titolari di diritto di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento su immobili, nonché di comodato;**
  - b) devono avere un reddito medio lordo pro-capite annuo dei componenti il nucleo pari a € 6.000,00. La Giunta Comunale può annualmente adeguare detti limiti di reddito con riferimento all'aumento del costo della vita.**
- 2. Sono esentati dal pagamento della tassa i locali ad uso abitazione, limitatamente ai locali direttamente occupati:**
  - a) da persone assistite in modo permanente dal Comune di Olbia in quanto versino in condizioni di grave disagio socio – economico;**
  - b) da persone sole o riunite in nucleo familiare che non siano titolari di diritto di**

**proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento su immobili e versino in condizioni di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensione sociale o minima erogata dall'INPS, o comunque con reddito non superiore al minimo vitale. Il requisito deve essere posseduto da ogni occupante dei locali.**

- 3. Le agevolazioni e le esenzioni di cui ai precedente comma saranno concesse unicamente su domanda dei soggetti aventi diritto corredata di adeguata documentazione. L'Ufficio Tributi può, in qualsiasi momento, effettuare controlli ed accertamenti, per appurare l'effettiva sussistenza delle condizioni, avvalendosi del competente Settore Servizi alla Persona.**
- 4. Le agevolazioni e le esenzioni sono applicate in base agli elementi ed i dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione. Il rispetto dell'obbligo di denuncia previsto dall'articolo 19 del presente Regolamento dà diritto all'applicazione della riduzione a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui nasce il diritto alla riduzione stessa. L'obbligo di denuncia è rispettato anche in caso di ravvedimento. Per le richieste presentate oltre il termine del ravvedimento l'agevolazione è riconosciuta con effetto dall'anno di presentazione.**
- 5. Il venir meno delle condizioni richieste per l'esonero comporta la decadenza dai benefici e deve essere comunicato al competente Servizio Tributi nel termine previsto per la denuncia di occupazione. Qualora tale comunicazione non venga presentata e da un controllo d'ufficio risultino non più sussistere i requisiti per l'esenzione, l'ufficio procederà come in presenza di omessa denuncia.**
- 6. Le esenzioni e le riduzioni di cui sopra sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.**

#### **ART. 17**

##### **CUMULO DELLE RIDUZIONI E/O AGEVOLAZIONI**

- 1. Le riduzioni/agevolazioni di cui ai precedenti art. 14, 15 e 16 non sono cumulabili con la riduzione spettante a norma dell'art. 4 del presente Regolamento.**
- 2. Le predette riduzioni/agevolazioni sono invece tra loro cumulabili, se si verificano tutti i presupposti per la loro concessione. In ogni caso l'ammontare della tassa dovuta non può essere inferiore al 60 per cento.**

#### **ART. 18**

##### **TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

- 1. E' istituita, a decorrere dal 1 gennaio 1995, ai sensi dell'articolo 77 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la tassa giornaliera di smaltimento da applicarsi nell'intero territorio del Comune di Olbia.**

- 2. La tassa è dovuta per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio; è temporaneo l'uso inferiore a giorni 183 dell'anno solare, anche se ricorrente.**
- 3. La tassa è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie comunque occupata o detenuta.**
- 4. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria di uso corrispondente, maggiorata di un importo percentuale del 20 per cento.**
- 5. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel Regolamento sarà applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.**
- 6. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, nei modi e nei termini di cui al comma 4 dell'art. 77 del Decreto Legislativo 507/1993, a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero nel caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune con arrotondamento per difetto se la frazione è inferiore ai 0,49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.**
- 7. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.**
- 8. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilire dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.**

<b>CAPO TERZO</b> <b>GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA</b>
---

**ART. 19**  
**DENUNCIA D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE**  
**DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE**

- 1. I soggetti, nei confronti dei quali deve essere applicata la tassa, presentano al Comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o conduzione, la denuncia unica dei locali e delle aree tassabili.**
- 2. La denuncia deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati. E' consentita ogni altro tipo di comunicazione, purché siano riportate tutte le informazioni richieste dall'Ufficio.**
- 3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni d'assoggettamento a tassazione siano rimaste invariate. In caso contrario, l'utente è tenuto a denunciare, entro**

**lo stesso termine in precedenza indicato e nelle medesime modalità, ogni variazione relativa ai locali e aree, alla loro superficie e destinazione e ogni dato che possa influire sull'applicazione e riscossione dell'entrata tributaria.**

- 4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze domestiche:**
  - a. l'indicazione dei dati identificativi del soggetto dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);**
  - b. il numero degli occupanti l'abitazione con relativi dati anagrafici e codice fiscale;**
  - c. l'ubicazione, gli identificativi catastali, la superficie catastale e la destinazione d'uso dei singoli locali e aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data d'inizio dell'occupazione, conduzione, detenzione o variazione oppure la data della cessazione;**
  - d. generalità o denominazione del proprietario, relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore.**
  
- 5. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le utenze non domestiche:**
  - a. l'indicazione dei dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del soggetto dichiarante (rappresentante legale o altro);**
  - b. l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (denominazione, sede legale, scopo sociale o istituzionale, istituto, associazione, codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell'attività e iscrizione CCIAA);**
  - c. l'attività svolta;**
  - d. l'ubicazione, gli identificativi catastali, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e aree denunciati e delle loro ripartizioni interne;**
  - e. la data d'inizio dell'occupazione, conduzione, detenzione o variazione oppure la data della cessazione;**
  - f. generalità o denominazione del proprietario, relativo indirizzo e identificativi catastali anche se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore.**
  
- 6. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.**
  
- 7. All'atto della presentazione è rilasciata ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale del suo ricevimento.**
  
- 8. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione d'autocertificazione al Comune di Olbia, entro il 20 gennaio dell'anno successivo al suo verificarsi.**
  
- 9. Il rispetto dell'obbligo di denuncia di cessazione entro il termine stabilito dal precedente comma, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione debitamente accertata.**
  
- 10. In caso di mancata presentazione della denuncia, il tributo non è dovuto per le annualità successive all'avvenuta cessazione, se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante**

**o in sede di recupero dell'ufficio.**

- 11. La tassa può essere cessata d'Ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'Ufficio.**
- 12. Il contribuente è altresì obbligato a denunciare, entro il 20 gennaio dell'anno successivo, il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto il Comune provvederà al recupero del tributo a decorrere dall'anno in cui ha certezza della mancanza dei presupposti per la riduzione, ovvero dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffa; trovano applicazione le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione prevista per legge.**
- 13. E' facoltà dell'Ufficio Tributi, al fine di integrare la denuncia presentata, richiedere all'utente dati, informazioni, planimetrie, certificazioni. Il mancato riscontro è sanzionato nella misura di € 258,00.**
- 14. In occasione di iscrizioni anagrafiche od altre pratiche concernenti i locali ed aree interessate, gli Uffici Comunali competenti, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo della denuncia in capo al soggetto passivo di cui al comma 1 del presente articolo.**
- 15. E' fatto obbligo agli Uffici dell'anagrafe demografica di comunicare a cadenza mensile ogni variazione intervenuta relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, ecc. all'Ufficio Tributi. Tale obbligo sussiste altresì per gli Uffici dello Sportello Unico delle imprese ed attività produttive del Comune, relativamente al rilascio o variazione di licenza all'esercizio d'attività, nonché sussiste per gli Uffici del Settore Urbanistica, in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quanto altro di propria competenza relativo agli immobili.**

## **ART. 20 ACCERTAMENTI**

- 1. Il Comune provvede a svolgere le attività necessarie per individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tassa e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di detta attività effettua le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali e aree, tramite personale preposto e autorizzato e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.**
- 2. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.**
- 3. Nel caso in cui il contribuente riscontri elementi di discordanza può, entro 60 giorni dal ricevimento del relativo avviso di accertamento, presentarsi presso l'Ufficio Tributi del Comune o inviare lettera raccomandata, fornendo le precisazioni del caso che, se**

**riconosciute comportano l'annullamento o rettifica dell'avviso di accertamento notificato.**

## **ART. 21**

### **PAGAMENTO DELLA TASSA IN AUTOLIQUIDAZIONE**

- 1. Ai sensi dell'art. 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 presso il Comune di Olbia è istituita la riscossione spontanea della tassa rifiuti solidi urbani.**
- 2. Per rispettare le esigenze di semplificazione previste dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 l'Ufficio Tributi invierà una comunicazione contenente gli importi da pagare alle relative scadenze prestabilite. La mancata ricezione della medesima comunicazione non esonera l'utente dal versamento della tassa alle scadenze prestabilite.**
- 3. Il pagamento delle somme deve essere effettuato mediante agenzie postali con versamento in apposito conto corrente postale ovvero con altre modalità di pagamento previste dal sistema bancario.**
- 4. I soggetti passivi di cui all'art. 63 del D.Lgs. 507/1993 devono effettuare il versamento della tassa rifiuti solidi urbani complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% della tassa dovuta per l'anno di riferimento. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà dell'utente provvedere al versamento della tassa complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, entro il 16 giugno.**

## **ART. 22**

### **AVVISO DI ACCERTAMENTO PER OMESSO, PARZIALE O TARDIVO VERSAMENTO**

- 1. Ai contribuenti che non hanno provveduto volontariamente al pagamento a seguito dell'invio della comunicazione di cui al precedente art. 22, comma 2, l'Ufficio Tributi notificherà un avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento.**
- 2. Il provvedimento dovrà essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato e dovrà contenere:**
  - a) la denominazione dell'Ente creditore;**
  - b) le generalità del contribuente o la denominazione della ditta, società o altra persona giuridica;**
  - c) Il codice fiscale o partita IVA;**
  - d) l'indicazione dell'ubicazione della superficie tassabile, nonché il parametro di riferimento (metri quadrati);**
  - e) l'importo della tariffa deliberata al mq/annuo e la relativa categoria;**
  - f) l'importo distinto analiticamente per tributo, addizionali ed eventuali oneri accessori;**
  - g) l'importo della sanzione;**

- h) l'importo degli interessi legali maturati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e fino alla data di emissione dell'avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento;**
- i) l'importo totale dovuto;**
- J) la scadenza del pagamento;**
- k) l'organo presso cui è possibile ricorrere;**
- l) Il responsabile del procedimento;**
- m) Il funzionario responsabile del tributo.**

**3. Il riesame dell'atto è disciplinato dall'art. 20, comma 3, del presente Regolamento.**

### **ART. 23 RISCOSSIONE**

- 1. Nei casi di mancato pagamento, l'Ufficio, a pena di decadenza, provvede, entro i termini di legge, all'iscrizione a ruolo delle somme non riscosse mediante emissione da parte del Concessionario della riscossione di cartella di pagamento, secondo la normativa prevista dalle disposizioni vigenti in materia.**

### **ART. 24 RIMBORSI**

- 1. Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta nel termine di 5 anni dalla data in cui è avvenuto il pagamento o è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.**
- 2. Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.**
- 3. Il suddetto termine si applica anche ai rapporti pendenti, secondo la normativa previgente.**
- 4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nei modi e nella misura prevista dalle disposizioni vigenti in materia.**

### **ART. 25 RATEIZZAZIONI**

- 1. Il dirigente del settore finanziario ovvero il funzionario dal medesimo delegato, può per somme dovute in base ad avvisi di accertamento in rettifica per omesso, insufficiente e parziale versamento nonché per gli accertamenti d'ufficio per omessa o infedele denuncia, concedere la rateizzazione del pagamento. Per importi inferiori, il dirigente del settore finanziario potrà autorizzare la rateizzazione a soggetti che si trovino in particolari situazioni di disagio economico.**
- 2. L'istanza di rateizzazione dovrà pervenire al Comune entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, previo il mancato accoglimento della richiesta.**

- 3. L'accoglimento dell'istanza specificherà le modalità della rateizzazione concessa e del pagamento. La rateizzazione potrà essere concessa per un periodo massimo tale da consentire il rispetto dei termini per l'iscrizione a ruolo, per il recupero coattivo della pretesa tributaria, ovvero per un periodo massimo di settantadue rate mensili, con costituzione di idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, che copra l'importo totale comprensivo degli interessi e per l'intero periodo di rateizzazione aumentato di un anno.**
- 4. Il contribuente deve sottoscrivere apposita convenzione contenente le condizioni di dilazione dell'importo dovuto al comune. La fideiussione deve prevedere l'esclusione della clausola di escussione preventiva del debitore principale. In ogni momento il debito può essere saldato in un'unica soluzione.**
- 5. Nel caso di mancato pagamento di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; il Servizio Tributi provvederà alla immediata iscrizione a ruolo delle somme non pagate ovvero provvederà all'escussione della garanzia prestata laddove prevista, con la massima sanzione prevista nell'avviso di accertamento.**
- 6. Abrogato.**
- 7. Il periodo di dilazione relativo ai tributi iscritti a ruolo è determinato in funzione dell'entità del debito e della capacità contributiva del contribuente fino ad un massimo di settantadue rate mensili.**
- 8. Abrogato.**
- 9. Su tutte le somme dilazionate sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.**

<b>CAPO QUARTO DISPOSIZIONI FINALI</b>
--

**ART. 26  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

- 1. Limitatamente all'anno di tassazione 2009, non si applicano le sanzioni ed interessi nei confronti dei contribuenti che verseranno, alle singole scadenze, importi correlati alle precedenti modalità di tassazione.**

**ART. 27  
DISPOSIZIONI FINALI**

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.**
- 2. Per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di legge vigenti in materia.**
- 3. Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce ogni disposizione regolamentare previgente.**
- 4. E' stato integrato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 22.03.2011.**
- 5. E' stato integrato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 05.05.2011.**
- 6. E' stato integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30.04.2012**
- 7. E' stato integrato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 05.8.2013**